

COMUNE DI FOSSO'
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
COMUNALE ATTUATIVO DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.

2. Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica alle precitate norme.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nello specifico per individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, individua le prestazioni, i servizi sociali, socio-sanitari, scolastici-educativi o i tributi e tariffe agevolate ai quali applicare le disposizioni oggetto del presente regolamento.

3. La Giunta stabilisce, inoltre, le priorità per l'applicazione graduale del presente regolamento, adotta i conseguenti provvedimenti, individua i parametri per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni e servizi, anche se attualmente erogati sulla base di precedenti regolamenti e/o provvedimenti.

ART. 3 – SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7.5.1999 n.221 e loro integrazioni o modificazioni.

3. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria.

ART. 4 – VARIAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

1. Ai sensi del secondo comma dell'art.3 del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, i vari provvedimenti che disciplinano l'accesso ai singoli servizi, possono prevedere, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'art.2, commi 2 e 3, del decreto citato.
2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98.
3. Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

ART. 5 – VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. I redditi considerati, al momento della domanda di una prestazione agevolata, sono quelli riferiti all'ultima dichiarazione regolarmente presentata ai fini fiscali.
2. Le variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione presentata, comportano l'aggiornamento della situazione reddituale con l'obbligo di presentazione una nuova attestazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al precedente comma comporta la revoca dei benefici concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme così dovute.

ART. 6 – CONTROLLI

1. Il comune controlla, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine il comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ed avvalersi degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle entrate, nonché della collaborazione di altri enti pubblici.
2. Per le funzioni di controllo l'ente locale, per accelerare i tempi, potrà richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità

dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Qualora durante i controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, al fine di accertare le eventuali responsabilità, il comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi chiedendo il rimborso di quanto indebitamente erogato.

ART. 7 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dal servizio richiesto e/o della conseguente applicazione della tariffa massima.

2. I dati acquisiti sono pertanto soggetti alla normativa prevista per la riservatezza dei dati e trattamento di dati sensibili.

ART. 8 – APPLICAZIONE E DECORRENZA

1. Il presente regolamento si applica a servizi e prestazioni erogate dal comune con propri provvedimenti.

2. Per altre prestazioni previste e regolate direttamente da normative nazionali e/o regionali per le quali l'Amministrazione comunale assume la veste di ente erogatore, il presente regolamento si applica solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

3. Il presente regolamento si applica gradualmente a seguito di appositi atti deliberativi di cui al precedente articolo due.